

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

298^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 APRILE 1985

(Notturna)

Presidenza del vice presidente **TEDESCO TATÒ**,
indi del vice presidente **ENRIQUES AGNOLETTI**

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	Pag. 3	
CONGEDI E MISSIONI	3	
DISEGNI DI LEGGE		
Annunzio di presentazione	57	
Assegnazione	57	
Nuova assegnazione	58	
Trasmissione dalla Camera dei deputati	57	
Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:		
« Modifiche degli articoli 83, 85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costituzione » (40), d'iniziativa del senatore Romualdi;		« Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali » (443), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;
« Modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 » (42), d'iniziativa del senatore Perna e di altri senatori;		« Abrogazione dell'articolo 96, modifiche degli articoli 134 e 135 della Costituzione e nuove norme in materia di procedimenti di accusa » (583), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;
		« Norme in materia di procedimenti per i reati ministeriali e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, abrogazione dell'articolo 14 e del secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e modifiche agli articoli 12 e 13 della predetta legge » (752), d'iniziativa del senatore Jannelli e di altri senatori;
		« Modificazione all'articolo 96 della Costituzione » (993), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;

e del disegno di legge:

« Nuove norme sui procedimenti d'accusa » (98), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori.

Approvazione, in prima deliberazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: « Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 »:

PRESIDENTE	Pag. 3 e <i>passim</i>
BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	13 e <i>passim</i>
BIGLIA (MSI-DN)	8, 17
BONIFACIO (DC)	21 e <i>passim</i>
CASTELLI (DC), relatore	6 e <i>passim</i>
COVI (PRI)	18 e <i>passim</i>

DE CATALDO (PSI)	Pag. 7 e <i>passim</i>
DE SABBATA (PCI)	18 e <i>passim</i>
D'ONOFRIO (DC)	26
JANNELLI (PSI)	39
MAFFIOLETTI (PCI)	7 e <i>passim</i>
MANCINO (DC)	11, 55
MARCHIO (MSI-DN)	50
MIANA (PCI)	39
PINTUS (Sin. Ind.)	10 e <i>passim</i>
RUFFINO (DC)	20, 37
* SCHIETROMA (PCI)	17 e <i>passim</i>
VASSALLI (PSI)	9 e <i>passim</i>

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE

DI MARTEDI' 23 APRILE 1985 58

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

cui al secondo comma da cinque a sette giorni. Ma, ripeto, lo dicano il senatore Vassalli prima ed il relatore dopo.

VASSALLI. Aderisco a quanto ha detto il senatore Schietroma. In sostanza i due emendamenti sono molto vicini; lo scopo è quello di dare una nozione più ampia dei provvedimenti di coercizione rispetto a quella che potrebbe emergere dalla lettura del testo presentato dalla Commissione. Anche la previsione al terzo comma della sola impugnazione di cui all'articolo 111 della Costituzione è analoga a quella contenuta nel terzo comma dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Schietroma. Il nostro concetto è che in questa materia il controllo di merito debba essere effettuato dalla Giunta o dall'Assemblea del competente ramo del Parlamento, mentre per quanto riguarda la legittimità, fatto salvo il gravame stabilito dall'articolo 111 della Costituzione presso la Corte di cassazione, non debbano esservi altri giudizi da parte di altri organi giudiziari oggi esistenti.

A parte questo, il contenuto dell'emendamento tende a rendere più chiaro, se vogliamo, ma certamente più esteso l'ambito dei provvedimenti coercitivi, personali o reali, per cui occorre l'autorizzazione della Giunta.

DE CATALDO. Credo che l'emendamento 8.1 presentato da me e dai senatori Garibaldi e Jannelli sia assorbito dal primo comma dell'emendamento 8.5, presentato dal senatore Vassalli. L'emendamento 8.1 intendeva soltanto interpretare la norma così come prevista dal disegno di legge presentato all'Assemblea dalla Commissione, laddove evidentemente, signor Presidente, allorchè si parlava di perquisizione si intendeva far riferimento ai provvedimenti di coercizione reale che non sono soltanto la perquisizione.

La logica ispiratrice di questo emendamento, così come quella dell'intero articolo, è una logica garantista. Io non so se in questo momento è ben accolta in quest'Aula una proposta di questo genere. Mi ritengo confortato dal fatto che questa volta il senato-

re Vassalli e il Gruppo socialista sono concordi in questa affermazione che riguarda il principio garantista — lo ripeto — che non intende assolutamente contestare alla magistratura quello che è un suo diritto-dovere, ma che intende riaffermare un principio in relazione al quale si può dire che sono stati approvati dall'Assemblea costituente sia l'articolo 68 che l'articolo 96 della nostra Costituzione.

È evidente che tutti i provvedimenti di coercizione — personale e reale — nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri devono essere sottoposti ad una autorizzazione tempestiva da parte della Commissione parlamentare. Si tratta di interventi della magistratura di gravità eccezionale e quindi di interventi eccezionali in relazione ai quali l'organo politico deve esprimere la propria opinione ed il proprio consenso.

Di conseguenza, mi sembra che questo emendamento sia assolutamente nel solco della Costituzione repubblicana. Per questo motivo io personalmente, ma anche insieme ai senatori Jannelli e Garibaldi, ne raccomando l'approvazione.

RUFFINO. Signor Presidente, l'emendamento 8.4 è semplicemente di carattere formale ed esso viene assorbito dall'emendamento 8.5 presentato dal collega Vassalli.

Debbo però riferire all'Assemblea che nel testo licenziato dalla Commissione figura al secondo comma dell'articolo 8 anche questa frase: « In caso di mancata convalida l'autorizzazione si intende revocata e resta priva di ogni effetto ».

Quando noi per ragioni di carattere formale proponemmo la modifica dell'articolo, lo facemmo meramente perchè prima era previsto il Senato come Alta Corte di giustizia, mentre oggi rimandiamo alla Camera dei deputati e al Senato le funzioni di rispettiva competenza. Con questa modifica non intendevamo nè intendiamo assolutamente correggere questa norma che chiediamo venga oggi nuovamente inserita. Mentre, quindi, esprimiamo parere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Vassalli, chiediamo di inserire nel testo il periodo erroneamente soppresso.